



Scheda Paese SERBIA

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DELLA SERBIA

La Serbia è una repubblica democratica parlamentare multipartitica.

Il sistema giudiziario è suddiviso tra

a) Corti aventi giurisdizione per liti tra privati:

- *Basic Courts* di primo grado
- *Higher Court* di primo e secondo grado (a seconda del tipo di materia oggetto di contenzioso)
- *Courts of appeal* di secondo grado
- *Supreme Court* di ultimo grado

b) Corti aventi giurisdizione per liti con enti di natura economico-commerciale:

- *Commercial Courts* di primo grado
- *Commercial Court of appeal* di secondo grado
- *Supreme Court* di ultimo grado

Inoltre, la giurisdizione serba è suddivisa tra Tribunali di giurisdizione generale e speciale.

I tribunali aventi giurisdizione generale sono: *basic courts, higher courts, courts of appeal.*

I tribunali aventi giurisdizione speciale sono: *commercial courts, commercial courts of appeal e administrative courts.*

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento serbo mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale del credito**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie in caso di comprovato rischio di pregiudizio ai suoi danni.

In particolare, per le misure preliminari (a garanzia di *monetary claims*) è necessario:

- un provvedimento decisorio del Tribunale nazionale non ancora definitivo e/o esecutivo;
- un atto di transazione giudiziario, amministrativo o autenticato dinanzi a un notaio;
- che il creditore rappresenti la possibilità che la propria pretesa creditoria possa subire un pregiudizio nelle more del giudizio principale.

Le *temporary measures* possono essere concesse prima, durante e dopo un procedimento ordinario o amministrativo, purché prima dell'esecuzione del provvedimento finale.

Le principali misure cautelari sono *i)* il divieto per il debitore di cedere beni mobili e *ii)* il sequestro di somme di denaro o di titoli.

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

È attivabile immediatamente dal creditore in forza di un titolo esecutivo già in suo possesso.

Nel caso in cui la pretesa creditoria sia fondata su *promissory note* o *bill of exchange*, è necessario che il creditore proceda con un protesto, a meno che non vi sia espressa indicazione *without protest* sul titolo.

I termine per attivare l'esecuzione è di 1 anno a partire dalla data di scadenza del titolo nel caso di *promissory note (against drawer and endorser)* o di tre anni nel caso di *bill of exchange (against acceptant)*.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Si tratta di un procedimento semplificato che consente al creditore di ottenere una sentenza ai danni del debitore tramite accertamento sommario del credito.

I principali passaggi sono:

- compilazione dell'istanza per far valere il credito;
- emissione dell'atto esecutivo da parte del Tribunale;
- facoltà del debitore di impugnare l'atto di esecuzione entro il termine di 8 giorni;
- se viene rigettata l'impugnazione, la procedura di esecuzione continuerà tramite l'ufficiale giudiziario;
- se viene accolta l'impugnazione continuerà il contenzioso tramite il Tribunale competente.

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i)* accertare il proprio credito in giudizio e *ii)* ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

Tale procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio

Il procedimento ordinario può essere avviato come giudizio di prima istanza o a seguito di opposizione dell'esecuzione.

Il convenuto ha diritto a controbattere e costituirsi in Giudizio entro 30 giorni.

Avverso la sentenza si può proporre appello che solitamente ha una durata più limitata nel tempo.

Il termine ordinario di prescrizione è pari a 3 anni.

5. PROCEDURE CONCURSUALI

Il sistema normativo prevede due tipi di procedure d'insolvenza:

- **Liquidation:** con questa procedura si intende soddisfare i creditori attraverso la vendita di beni del debitore persona fisica o la vendita dell'intera persona giuridica debitrice.
Il creditore deve presentare la domanda entro 120 giorni dal giorno della pubblicazione della sentenza di fallimento sulla gazzetta ufficiale. Se la richiesta del creditore è contestata, si avvia un contenzioso nei confronti del debitore entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento del provvedimento del Tribunale.
La procedura dura solitamente dai 3 ai 5 anni.
- **Reorganization:** con questa procedura si intende soddisfare i creditori mediante un piano di riorganizzazione.
Solitamente l'organizzazione del piano dura 1 anno, mentre la definizione della procedura richiede in genere dai 5 ai 7 anni.

AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi
- Sistema bancario e postale: operativi
- Debt collection B2B e B2C: possibilità di *site visit* all'interno di tutto il territorio nazionale. Si attende un incremento delle insolvenze specialmente nel settore turistico/alberghiero
- Misure post Covid-19: agevolazioni a famiglie e imprese che hanno risentito degli effetti derivanti dallo scoppio della pandemia